

RISCHIANO IN PARTICOLARE LE NUOVE PREFERENZE

## Mobilità, deroghe in bilico senza la sanatoria Madia

DI MARCO NOBILIO

**M**obilità, deroghe in bilico. Il nuovo contratto sulla mobilità prevede che i docenti possano indicare cinque istituzioni scolastiche di preferenze assumendone la titolarità in caso di accoglimento della domanda. E prevede anche la contrattualizzazione dei criteri a cui dovranno attenersi i dirigenti scolastici per l'assegnazione dei docenti ai plessi e alle sezioni staccate. Due questioni sensibili che accolgono le richieste di docenti e sindacati, ma che introducono deroghe alla normativa generale che, in queste materie, è molto più restrittiva. In particolare, la legge 107/2015 prevede che la mobilità, d'ora in poi, possa operare solo tra ambiti. In ciò cancellando la possibilità, per i docenti, di scegliere sedi di preferenza e, in ogni caso, determinando la perdita della titolarità della sede in caso di accoglimento della domanda. E per quanto riguarda la contrattualizzazione dei criteri di assegnazione dei docenti ai plessi e alle sezioni staccate, la deroga è addirittura duplice. La prima assume rilievo in riferimento sempre alla legge 107: il dispositivo non prevede, infatti, la perdita della titolarità della sede scolastica (codice meccanografico), anche in riferimento ai plessi e alle sezioni staccate, per i docenti che rimangano nella stessa sede di servizio. E la seconda è al decreto **Brunetta**, che assegna ai dirigenti scolastici il potere di provvedere alla gestione del personale, cancellando il potere della contrattazione collettiva in tale materia. Nel decreto **Madia**, peraltro, c'è una disposizione che prevede la riassegnazione alla competenza del tavolo negoziale della delicata materia della mobilità del personale.

**Ma si tratta di un provvedimento ancora in itinere** che, fino a quando non sarà definitivamente approvato, non potrà dispiegare alcun effetto. A ciò va aggiunto il fatto che il divieto di derogare le norme di legge da parte della contrattazione collettiva, previsto dalla legge 15/2009, è assistito dalla sanzione della invalidità delle disposizioni contrattuali che contengano tali deroghe. E la legge prevede inoltre che le clausole negoziali difformi vengano automaticamente sostituite con le norme di legge con cui contrastano. Il contratto, dunque, nasce in parte invalido a meno che il decreto Madia non venga approvato in tempo utile da sanare tempestivamente la questione e prevenire l'insorgenza di contenzioso.

© Riproduzione riservata

